



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale **1161** del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ada Catania, Mellone Laura, Abbate Emiliano, Papadia Annamaria, Biglietto Francesca, De Capua Tommaso, Palummo Anna Maria, Ziccardi Cristina, Beneduce Maria Rosaria, De Chiara Francesca, Di Gennaro Antonella, Marotta Bianca Maria, Marconi Ugo, Ippolito Carolina, Rizzo Claudia, Boccaccino Rita, Trematerra Concetta, Forgiione Paola, Spatrisano Fabio, Damiano Maria Assunta, Cosentina Sebastiano, Merenda Alessia, Angrisani Lucia, Morlando Dolores, Di Maio Lucia, Romeo Stefania, Masullo Fiorenza, Pone Claudia, Caiola Angelica, Panariello Flavio, Tuccillo Dario, Del Vecchio Mario, D'Ascoli Rita, Giugliano Luisa, Salvatore Beatrice, Scarfato Angela, Langone Giovanna, Guarino Patrizia, Cozzolino Sandra, Maiorino Maria Paola, Bellotti Luisa, Passaro Giovanni, Genovese Marianna, Bernardo Carmina, De Notaristefani Giulio, D'Agostino Barbara, Scoglionero Daniela, Guida Anna Morena, Iside Giuseppina, Genua Massimo, Natale Geppino, Di Maria Roberta, Cerbo Federica, Dalla Gala Carlo, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Speranza e Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in

Roma, Via Bassano del Grappa, 4; Ianniello Filomena, rappresentata e difesa dagli avv. Irene Lo Bue, Michele Speranza, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, Via Bassano del Grappa, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Manini Milena, Schiro' Luisa Anna, Cecchi Angelica, Accardi Sara, Cavallini Stefano;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Napolitano Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Rossi, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, Via Nomentana, 76;

per l'annullamento

dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado indetto con d.m. 82/12 pubblicati dagli USR per l'Emilia Romagna, per il Lazio, per la Liguria, per la Toscana, per la Campania per avere gli stessi ricorrenti conseguito un punteggio al di sotto della soglia dei 35/50 ma non inferiore a 30/50' cioè un punteggio che riportato in decimi non è inferiore a sei; nonché di tutti gli atti nell'epigrafe del ricorso indicati e quale atto presupposto del bando di cui al d.d.g. n. 82 del 2012 nella parte in cui all'art. 5, comma 6 prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e per la declaratoria in via cautelare ex art. 56 c.p.a. del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove concorsuali per il reclutamento del personale

docente; e per l'annullamento con motivi aggiunti del 13 novembre 2013 proposti dai ricorrenti Bellotti Luisa, Biglietto Francesca, De Chiara Francesca, De Notaristefani Giulio, Ianniello Filomena, Ippolito Carolina, Marotta Bianca Maria, Masullo Fiorenza, Salvatore Beatrice, Scarfato Angela, Scoglione Daniela delle graduatorie di merito definitive pubblicate dall'USR per la Campania con gli atti meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati e riguardanti le classi di materia AAAA, EEEE, A017, A019, A033, A043, A050, A345 e A346 e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento pleno iure nelle suddette graduatorie di merito al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l'intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.60 c.p.a., avuto riguardo ai precedenti conformi della Sezione;

Con il ricorso collettivo in epigrafe, i ricorrenti affermano infatti di essere aspiranti

docenti, in possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Pertanto, hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole pubbliche, indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per le classi concorsuali, presso gli USR e con gli esiti dettagliatamente descritti nella tabella inserita nel ricorso introduttivo, ovvero conseguendo un punteggio pari o superiore a 30/50 – che, riportato in decimi, non è inferiore a sei- ma comunque inferiore ai 35/50 richiesti dal bando.

All'esito dell'esclusione dalle successive fasi concorsuali, disposta con provvedimenti dei rispettivi USR, i ricorrenti hanno quindi impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, l'art. 5, comma 6, del Bando, nella parte in cui – appunto- prevede tale soglia di sbarramento, ai fini dell'ammissione alle successive fasi della prova concorsuale.

Con ordinanza cautelare il Collegio ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta con riferimento ai ricorrenti che avessero effettivamente conseguito un punteggio non inferiore a 30/50 e, successivamente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, a cui parte ricorrente ha ottemperato.

Tanto premesso, quanto ai ricorrenti che abbiano manifestato di avervi ancora interesse - avendo superato con esito favorevole tutte le prove concorsuali- il ricorso va accolto come da conformi precedenti della Sezione (cfr. Tar Lazio, III bis, n. 09136/2015 del 4 giugno 2015; 08763/2015 del 30 giugno 2015; 08216/2015 dell'11 giugno 2015), e per l'effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui all'art. 5, comma 6, I cpv. ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta esclusivamente i candidati che hanno conseguito un

punteggio non inferiore a 35/50; vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono in graduatoria a pieno titolo i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantunesimi.

Quanto ai restanti ricorrenti, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li accoglie e in parte li dichiara improcedibili.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)